Comune di Vaiano

REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA

(*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28 novembre 2024 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 ottobre 2026*)

REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA

CAPO I: FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

CAPO II – REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Registro dei Cittadini Attivi

Articolo 6 – Requisiti per l'iscrizione

CAPO III - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 7 – Proposte di collaborazione

Articolo 8 - Patto di collaborazione

Articolo 9 – Ambiti di intervento

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Formazione, affiancamento di dipendenti comunali e uso di attrezzature

Articolo 11 - Attribuzione di eventuali sostegni economici per l'esecuzione delle attività

Articolo 12 – Riconoscimenti del Comune

CAPO V – COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

Articolo 13 - Comunicazione collaborativa

Articolo 14 – Valutazione delle attività svolte e delle risorse impiegate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 15 - Prevenzione dei rischi

Articolo 16 - Responsabilità del cittadino attivo e copertura

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17 - Clausole interpretative

Articolo 18 – Disposizioni transitorie

CAPO I: FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento rappresenta uno degli strumenti per attuare il citato principio di «sussidiarietà orizzontale», offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i Cittadini si alleano e collaborano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio.
2. La Cittadinanza Attiva è espressione di partecipazione e solidarietà, finalizzata all'espletamento di attività e servizi per rispondere ai bisogni della cittadinanza vaianese e per conseguire fini collettivi. Attraverso di essa il Comune di Vaiano intende radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell'Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i Cittadini stessi.
3. Il regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per lo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività, nonché per la cura, la conservazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118 ultimo comma, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. La collaborazione può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento, i cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente individuati dal Comune o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.
4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere aggiuntivo e complementare alle ordinarie prestazioni dell'apparato organizzativo in cui si

inseriscono; integrano, senza sostituirli, i servizi resi attraverso soggetti del Terzo Settore e sono complementari all' azione del Comune di Vaiano, senza poter supplire a eventuali carenze di organico.

5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Vaiano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti singoli che si attivano, anche attraverso formazioni sociali, per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.

d) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o valorizzazione di beni comuni urbani.

f) **Cura**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani.

g) **Gestione condivisa**: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.

i) **Spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Pubblicità e trasparenza**: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Responsabilità**: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Inclusività e apertura**: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) **Pari opportunità e non discriminazione**: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, è aperta a tutti, senza discriminazione alcuna;

f) **Sostenibilità**: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

g) **Proporzionalità**: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) **Adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) **Informalità**: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza del diritto.

j) **Autonomia civica**: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

k) **Prossimità e territorialità**: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

CAPO II – REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza

necessità di ulteriore titolo di legittimazione. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 7 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e gestione condivisa dei beni comuni.
3. I patti di collaborazione di cui all'art. 7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Articolo 5 - Registro dei Cittadini Attivi

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento è istituito il Registro Comunale dei Cittadini Attivi. Il Registro è di tipo "aperto" e, quindi, è facoltà dei cittadini presentare domanda di iscrizione in qualunque momento.

2. Il Registro è tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Segreteria e condiviso con i Servizi interessati, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (Reg. UE 679/2016).

3. L'iscrizione al Registro Comunale della Cittadinanza Attiva è compatibile con l'iscrizione in altri registri del volontariato.

4. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Sindaco che provvede, secondo i casi, a disporne l'iscrizione nel Registro, al diniego motivato od a richiedere integrazione della documentazione presentata.

5. L'iscrizione non attribuisce ai cittadini il diritto di utilizzare o riprodurre i loghi grafici comunali nei propri strumenti di comunicazione e informazione.

Articolo 6 – Requisiti per l'iscrizione

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno;

b) essere residenti nel Comune di Vaiano, nei Comuni confinanti o nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni;

c) avere età non inferiore ad anni 18;

d) non aver subito condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di Vaiano;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) non essere in condizioni di incompatibilità ambientale o di potenziale pregiudizio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2. I cittadini sono tenuti a comunicare la perdita dei requisiti per l'iscrizione al Registro. In ogni caso, il cittadino può presentare istanza di cancellazione dal Registro.

CAPO III - PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 7 – Proposte di collaborazione

1. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:

a) La proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione comunale anche tramite avviso pubblico;

b) La proposta sia presentata a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita le cittadine e i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. La Giunta Comunale, in questa fattispecie, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale avviso pubblico nonché l'Ufficio competente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici o privati coinvolti, le proposte di collaborazione ricevute e le relative risposte sono comunicate alla Giunta comunale e preventivamente esaminate dalla Commissione Consiliare competente per materia. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile del Settore.

Articolo 8 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione dei beni comuni. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

2. I progetti presentati dai cittadini attivi verranno valutati dall'Amministrazione e, qualora giudicati rilevanti in termini di benefici per la collettività, verranno inseriti, insieme a quelli individuati dal Comune stesso, nell'elenco dei progetti di Cittadinanza attiva.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni da svolgere;
b) la durata della collaborazione;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
f) eventuali forme di sostegno e costi a carico del Comune.

Articolo 9 – Ambiti di intervento

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

a) assistenza alla cittadinanza in occasione di eventi culturali;

b) attività di supporto al Comune per servizi culturali ed educativi mediante svolgimento di funzioni complementari;
c) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia degli immobili appartenenti al patrimonio comunale;
d) apertura e chiusura di edifici pubblici.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza gli interventi realizzati e ne dà notizia nel sito istituzione e nei canali social collegati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Formazione, affiancamento di dipendenti comunali e uso di attrezzature

1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento ai cittadini attivi di dipendenti comunali nell'ambito delle mansioni loro assegnate.
3. Il Comune, laddove necessario, fornirà a ciascun cittadino attivo o associazione i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con l'Ufficio competente. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Articolo 11 - Attribuzione di eventuali sostegni economici per l'esecuzione delle attività

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nel definire le forme di sostegno, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. Tali vantaggi dovranno essere sottoposti

ad una valutazione da parte dell'Amministrazione in termini di costo/beneficio al fine di produrre risparmi e liberare risorse da utilizzare per altri interventi.

Articolo 12 – Riconoscimenti del Comune

1. Il Comune potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.
2. Il Comune può prevedere altre forme di pubblicità volte a valorizzare l'intervento dei cittadini attivi nello svolgimento del progetto.

CAPO V – COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 13 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di collaborazione.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 14 – Valutazione delle attività svolte e delle risorse impiegate.

1. La documentazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresenta un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità,

garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.

4. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi possono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione finale, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 15 - Prevenzione dei rischi

1. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza con assunzione di tutti i rischi connessi.
2. I cittadini attivi si impegnano a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fomite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi i dispositivi di protezione individuale occorrenti.

3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Articolo 16 - Responsabilità del cittadino attivo e copertura

1. Le attività di volontariato previste e disciplinate dal presente Regolamento trovano copertura nelle polizze sottoscritte dall'Ente (vigenti e future) nei termini sinteticamente sotto esposti:

- Polizza RCTO per danni subiti e cagionati dai cittadini attivi che a titolo volontario prestano le attività di cui allo specifico regolamento, se ed in quanto l'Ente ne sia civilmente responsabile ai sensi di legge;
- Polizza INFORTUNI per infortuni subiti da cittadini attivi che a titolo volontario prestano le attività di cui allo specifico Regolamento, nei termini di cui alla Categoria 4.D "Soggetti operanti in attività di pubblica utilità".

2. I cittadini attivi assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di cittadinanza attiva.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.